



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

*Liberi Consorzio Comunale di Enna*

Copia ad uso amministrativo

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 82 del 25-09-2024**

**OGGETTO: Risarcimento danni lesioni personali - Approvazione schema atto di transazione**

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE/ASSENTE
<i>Draià Francesca</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>Arena Gianluca</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>Assente</i>
<i>Auzzino Carmelo</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
<i>Pecora Sara</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
<i>Telaro Gaetana</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>

**regolarità tecnica** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto deliberativo

**regolarità contabile** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque, del mese di settembre, alle ore 18:05, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe.-

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana L.R. 16 del 15.03.1963;
- VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 29.10.1957 n. 3;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2);
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
- RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

**DELIBERA**

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;

<b>DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b>	<b>S</b>
--	----------

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

**L'Assessore Anziano**

f.to Sig. Carmelo Auzzino

**Il Sindaco**

f.to Dott.ssa Francesca Draia

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato  
Assessore proponente

Allegato n. (1)

### **OGGETTO: Risarcimento danni lesioni personali - Approvazione schema atto di transazione.**

Premesso che con nota PEC, registrata al prot. gen. di questo Ente con n. 12720 del 19.09.2023, l'avv. Carmelo Faraci, su incarico della sig.ra Omissis, nata a Omissis ed ivi residente in Via Omissis, comunica che in data 17/09/2023, alle ore 00.15 circa la sig.ra Omissis mentre passeggiava lungo la Via Sant'Elena nel territorio di Valguarnera Caropepe, ancora riservata esclusivamente al traffico pedonale, all'altezza del civico 143 inciampava a causa di una basola mal riposta, tale da creare una buca.

A causa di quanto su narrato, la Sig.ra cadeva accidentalmente per terra riportando forti dolori al braccio destro. Nelle immediatezze veniva soccorsa da diverse persone che avevano assistito al sinistro;

A seguito del su citato sinistro, la Sig.ra Omissis veniva accompagnata immediatamente presso il P.O. dell'Ospedale Umberto I di Enna per le cure del primo soccorso, ove le venivano refertate gravi lesioni, nello specifico una frattura alla base della testa omerale;

L'avvocato di controparte fa rilevare che il deficit della pavimentazione non era segnalata nelle forme di rito, producendo idonea documentazione fotografica dalla quale emerge il dislivello del manto stradale determinato dalla basola malriposta, e concludeva formalizzando atto di diffida e messa in mora, con invito ad avviare procedimento di negoziazione assistita, quanto al risarcimento dovuto dal Comune in ordine ai danni fisici e materiali subiti dalla sig.ra Omissis a seguito del sinistro menzionato;

Vista la nota prot. n. 15918 del 21.11.2023 con la quale il Responsabile del Settore Affari Generali chiede al Responsabile dell'Ufficio Tecnico una relazione tecnica in ordine al predetto sinistro;

Vista la nota di riscontro da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico prot. n. 16973 dell'11.12.2023;

Dato atto che al sinistro occorso alla Sig.ra Omissis così come dichiarato dal legale, erano presenti diversi testimoni che hanno assistito all'accaduto, prestando soccorso alla stessa, la quale veniva ricoverata nell'immediatezza presso l'Ospedale Umberto I di Enna, ove veniva refertato, come da documentazione prodotta, la frattura alla base della testa omerale;

Rilevato che con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 6390 del 06/05/2024, l'avv. Faraci per conto della sig.ra Omissis, trasmetteva ricorso in citazione ex art. 316 c.p.c. per risarcimento danni da custodia, presso il Giudice di Pace di Piazza Armerina, chiedendo la condanna del comune di Valguarnera Caropepe, in persona del Sig. Sindaco *pro tempore*, a risarcire integralmente la Sig.ra omissis dei danni patiti per un importo pari ad €. 4.853,23;

Che non vi è alcun dubbio sull'obbligo giuridico dell'Ente proprietario della strada da vigilare e custodire, ai sensi dell'ex art. 2051 c.c., affinché garantisca la sicurezza della strada;

Tenuto presente che:

- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'Organo di Revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (e multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di

competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42 comma 2 lettera I del TUEL) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42 comma 2 lettera L del TUEL);

- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per il Piemonte, con delibera n. 20/2012).

Tenuto presente, altresì, che per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte Conti. Si rileva, anzitutto, che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (nella deliberazione 806/2010) afferma che "questa prospettiva impone all'Ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'Ente locale medesimo". La Corte prosegue affermando che: "secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni. Come già ricordato da questa sezione "premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 cc) in altri termini, è necessario la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione". La Corte conclude affermando che: "uno degli elementi che l'Ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali.

Che, da una valutazione complessiva di quanto accaduto, si ritiene utile evitare un giudizio civile di responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2043 del c.c., in quanto ciò comporterebbe un aggravio di spesa per l'Ente, tenuto conto, altresì, della esiguità del danno e sussistendo le condizioni e i requisiti per una transazione bonaria della vicenda;

Vista la relazione interna da parte del Responsabile del Settore I in ordine alla richiesta di risarcimento danni per il sinistro di cui sopra, giusto prot. n. 13477 del 23.09.2024 dalla quale risulta che l'importo oggetto della transazione è nettamente inferiore a quelli risultanti dai parametri di cui ai criteri del D.M. Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16/07/2024;

Atteso che nel sinistro in questione, per quanto specificato in premessa, ci sono tutti i presupposti per addivenire ad una transazione con la controparte;

Rilevato che nota prot. n. 6786 del 13.05.2024, il Responsabile del Settore I invitava l'avv. Faraci per la definizione in via transattiva della richiesta del suo assistito;

In riscontro alla richiesta sopra citata, l'avv. Faraci con nota prot. n. 6904 del 15.05.2024, comunicava che la Sua assistita si rendeva disponibile a tale soluzione;

Considerata la particolare esiguità del danno lamentato dalla sig.ra Omissis, il Responsabile del Settore I invitata l'avv. Faraci ad accettare senza indugi da parte del Comune una riduzione della somma del danno patrimoniale subito dal suo assistito;

Vista la nota di riscontro prot. n. 7162 del 21.05.2024 con la quale l'avv. Faraci, al fine del bonario componimento della lite, accettava la somma di €. 3.700,00 omnia comprensiva degli oneri legali;

Ritenuto particolarmente vantaggioso per l'Ente il suddetto atto di accettazione ed adesione da parte della sig.ra Omissis alla proposta del Responsabile del Settore I, nonché coerente con gli intendimenti di questa Amministrazione di prevenire contenziosi ad elevato rischio di soccombenza;

### PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa

1. Di approvare lo schema di accordo transattivo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nei termini e con le modalità in esso meglio esercitati.
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore I "Affari Generali" a sottoscrivere il predetto atto transattivo a saldo di ogni eventuale diritto ed ulteriore pretesa vantati dalla controparte, procedendo agli adempimenti consequenziali ed assumendo l'onere di risarcire i danni materiali derivanti dal sinistro occorso alla sig.ra omissis in data 17/09/2023.
3. Di definire in via transattiva la richiesta di risarcimento danni, trasmessa dall'avv. Carmelo Faraci, su incarico della sig.ra Omissis, con nota PEC registrata al prot. gen. Di questo Ente con n. 12720 del 19.09.2023, di cui più ampiamente in premessa, nei seguenti termini: a fronte della richiesta iniziale di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra Omissis per un importo pari ad €. 4.853,23, il Comune di Valguarnera Caropepe si impegna a corrispondere alla stessa la somma di €. 3.700,00 omnia comprensiva anche degli oneri legali, a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa, accettando la quale, la sig.ra Omissis si impegna a non proseguire il ricorso in citazione ex art. 316 c.p.c. per risarcimento danni da custodia e di non intraprendere alcuna azione futura innanzi all'Autorità Giudiziaria.
4. Di dare atto che esiste la disponibilità della somma sul bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2024.
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore I per i provvedimenti successivi e consequenziali al presente atto.
6. Di portare a conoscenza dell'interessato il presente provvedimento, comunicandone all'avv. Faraci gli estremi di pubblicazione all'albo istituzionale di questo Comune.
7. Di dare atto che gli atti citati, che costituiscono parte integrante della presente proposta di deliberazione si trovano depositati presso l'Ufficio legale di questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to CINZIA GIARRIZZO

Il Responsabile del Settore I  
f.to Dott. Lo Bartolo Salvatore

Allegato N. (2)

**OGGETTO: “Risarcimento danni lesioni personali - Approvazione schema atto di transazione”**

**RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 25-09-2024

Il Responsabile del Procedimento  
f.to (CINZIA GIARRIZZO)

Il Responsabile del Settore AAGG  
f.to (Dott. Salvatore Lo Bartolo )

Allegato N. (3)

**OGGETTO: “Risarcimento danni lesioni personali - Approvazione schema atto di transazione”**

**RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 25-09-2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
f.to (Dott.ssa Caterina Antonella Furnari)

**IL Segretario Comunale**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione della G.C. n. 82 del 25-09-2024, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 26-09-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria  
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro)

**IL Segretario Comunale**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- € decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/91 art.12, comma 1 ) ;
- € a seguito di dichiarazione di immediata esecutività (L.R. n.44/91 art.12, comma 2) ;

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL Segretario Comunale